

## Alcune note sull'obiezione di coscienza in Italia

L'art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana recita: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica". Nella storia del nostro paese ci si accorse presto che l'esigenza di contribuire alla difesa della patria, nella forma in cui concretamente essa venne organizzata, talvolta poteva non essere rispettosa delle convinzioni dei cittadini. Un ruolo centrale nell'affrontare tali controversie fu l'interpretazione dell'articolo citato. Pertanto, per l'importanza che assumono i lavori preparatori nell'interpretazione di una norma giuridica, ci sembra opportuno ripercorrere l'*iter* che portò alla sua formulazione definitiva e affrontare lo studio non solo con l'analisi letterale, ma anche con la ricostruzione di quell'elemento logico che è l'intenzione del legislatore. Infatti proprio all'andamento dei lavori preparatori si collegò, nel vivo del dibattito suscitato dai primi casi di obiezione, quella parte della dottrina che sosteneva l'impossibilità per il nostro ordinamento giuridico di ammettere ipotesi di esonero dal servizio militare<sup>(1)</sup>.

Certamente il clima politico e sociale di quel periodo immediatamente post-bellico, gli esiti positivi della lotta armata contro il pericolo nazista, la prova di valore e di coraggio dei soldati italiani riconosciuta da molti belligeranti influirono sul lavoro del costituente, che impostò la discussione relativa alla difesa del paese essenzialmente sulle modalità della difesa armata organizzata nell'esercito. "In tutte le discussioni si consacrò, sotto la spinta delle sinistre, il carattere popolare e di massa del servizio militare, insieme a generiche dichiarazioni di ripudio della guerra e dello 'spirito democratico' che avrebbero dovuto avere le forze armate"<sup>(2)</sup>.

I legislatori furono anche influenzati dagli accordi particolarmente gravosi imposti all'Italia dal trattato di pace firmato a Parigi con le potenze alleate, nel quale si obbligava il nostro paese a pesanti restrizioni riguardanti la marina, l'esercito e l'aviazione. I costituenti dovettero tenere conto delle imposizioni dettate a Parigi e ciò fu senza dubbio una limitazione della nostra sovranità, che però dovette essere comunque accettata perché l'Italia uscì sconfitta dalla guerra. Proprio per chiedere una revisione del trattato di pace, il 1° marzo 1947 il presidente dell'assemblea costituente inviò un messaggio agli organi legislativi delle quattro grandi potenze, scrivendo fra l'altro: "Essa [l'assemblea costituente] rivolge un appello ai Parlamenti delle Nazioni Unite perché all'Italia, che non si è risparmiata nella lotta contro il comune nemico, che di questa lotta porta i segni nelle sue città devastate e nelle sue ricchezze distrutte, che alla vittoria alleata ha offerto tributi di azione, di beni e di sangue, sia possibile ottenere, nell'ambito dell'O.N.U. e attraverso pacifici accordi tra i paesi interessati, la revisione delle condizioni inflitte, che contengono mutilazioni territoriali amarissime al sentimento nazionale; umiliazioni ingenerose al suo esercito, alla sua aviazione e alla sua marina, prodigatosi accanto ai combattenti alleati; oneri finanziari ed economici tali da impedire la sua rinascita ed il suo progresso sociale"<sup>(3)</sup>.

All'interno dell'assemblea costituente il dibattito fu acceso sul tema inerente l'obbligatorietà della coscrizione o la scelta in alternativa di un esercito di volontari. Alla prima commissione "Diritti e doveri dei cittadini" non venne nemmeno presa in considerazione la proposta di Lelio Basso, che recitava: "Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro". Il Ministro della Difesa Nazionale, on. Luigi Gasparotto, propose di abolire la coscrizione obbligatoria, considerando che, nell'epoca della bomba atomica e delle armi a lunga gittata, il militare deve essere un tecnico specializzato e quindi un professionista volontario. Ma

<sup>(1)</sup> Cfr. A. GOMEZ DE AYALA, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nei suoi aspetti giuridico-teologici*, Giuffrè, Milano 1966, pag. 289.

<sup>(2)</sup> A. MAORI, *Gli eretici della pace*, Labirinto Editrice, Montepulciano (Siena) s. d. ma 1988, pag. 26.

<sup>(3)</sup> G. VEDOVATO (a cura di), *Il trattato di pace con l'Italia*, Edizioni Leonardo, Firenze 1947, pag. 565. Per le restrizioni imposte vedere da pag. 89 a pag. 117.

quando De Vita propose il volontariato al posto della coscrizione obbligatoria, il P.C.I. per bocca di Togliatti affermò, indicando la direzione nella quale da allora in poi senza troppe esitazioni i comunisti si sarebbero mossi, che con tale sistema non si sarebbe più avuto “il popolo intero che si arma ed è pronto a difendere il suolo della patria, ma una categoria di professionisti”. Con l'affermazione dell'obbligatorietà si volle escludere in maniera tassativa qualsiasi forma di esercito di mestiere, rilevando come il servizio volontario contrastasse con il principio che la difesa della patria è sacro dovere di tutti i cittadini (<sup>4</sup>). Inoltre si temeva la pericolosità della presenza di un esercito di mestiere per le istituzioni democratiche faticosamente conquistate. La leva di massa era considerata storicamente una conquista rivoluzionaria e si pensava che, se l'esercito di popolo non esclude l'imposizione di una dittatura, quello di mestiere la può favorire e che il servizio militare aperto a tutta la popolazione garantisce in casi eccezionali l'autodifesa, in quanto si possono sfruttare le conoscenze belliche apprese nell'esercito per ribellarsi a un governo ingiusto, come accadde per i partigiani.

Non mancarono voci, peraltro isolate, che invocarono, in sede di stesura dell'articolo e precisamente nelle riunioni dell'assemblea costituente tenutesi fra il 20 e il 22 maggio 1947, scelte radicalmente diverse. Alcuni membri della costituente evidenziarono che l'abolizione del servizio militare obbligatorio avrebbe allontanato dall'Italia il pericolo di diventare mercenaria dell'uno o dell'altro blocco di potenze e che ciò avrebbe dato l'avvio a un primato civile italiano in Europa. Inoltre “la neutralità perpetua” avrebbe permesso al nostro paese di assumere una funzione mediatrice, realizzabile per la sua posizione geografica intermedia fra i due blocchi. Cairo (P.S.L.I.), Chiaramello (P.S.L.I.), Calosso (P.S.I.) e altri proposero l'emendamento: “Il servizio militare non è obbligatorio. La Repubblica, nell'ambito delle convenzioni internazionali, attuerà la neutralità perpetua”. Tale decisione, che avrebbe modificato completamente l'impostazione della questione, fu respinta. Calosso, Chiaramello, Pertini, Matteotti e altri proposero un comma aggiuntivo, il quale stabiliva che “nel bilancio dello Stato le spese per le forze armate non potranno superare le spese della Pubblica Istruzione, salvo legge del Parlamento di durata non superiore ad un anno”. La proposta venne giudicata demagogica e fu nettamente bocciata, con voto contrario anche dei comunisti. In alcuni interventi venne suggerito che per difesa si potesse intendere anche quella attuata attraverso una mobilitazione di prevenzione e di soccorso diffusa su tutto il territorio nazionale, considerando la realtà di un eventuale futuro conflitto deciso da mezzi distruttivi lanciati da un continente all'altro, con modalità che imponevano esigenze difensive del tutto nuove. Proprio con riferimento ai nuovi ruoli individuabili in un simile scenario di difesa, che vede un coinvolgimento totale della popolazione, chi intervenne prese in considerazione una cerchia di destinatari più vasta che non i soli appartenenti alle forze armate (<sup>5</sup>). A rafforzare tale interpretazione, un emendamento tendente a specificare che soltanto i cittadini di sesso maschile sono obbligati a prestare il servizio militare fu respinto dall'assemblea. Proprio partendo da queste considerazioni, che prefigurano modi nuovi di contribuire come cittadini in maniera attiva alla difesa della patria in caso di aggressione, prese forma una linea interpretativa della giurisprudenza che aprì la strada al considerare compatibile con la nostra carta fondamentale la posizione di quanti, per profondi convincimenti, ritengono in contrasto con la propria coscienza il far parte dell'organizzazione militare.

Il problema dell'obiezione di coscienza fu affrontato nel corso dei lavori preparatori per la stesura dell'art. 52 con la presentazione di un emendamento, proposto dall'on. Caporali, che assicurasse “l'esenzione dal portare le armi per coloro i quali vi obbiettino ragioni filosofiche e religiose di coscienza”. Certamente questo inserimento avrebbe potuto risolvere nella sede più alta la complessa problematica che si sviluppò in seguito, proprio a partire dalla formulazione definitiva dell'articolo in questione, ma la proposta ottenne soltanto un centinaio di voti favorevoli.

---

(<sup>4</sup>) Cfr. V. FALZONE F. PALERMO F. COSENTINO (a cura di), *La Costituzione della Repubblica Italiana*, Mondadori, Milano 1980, pag. 166.

(<sup>5</sup>) Cfr. Atti Assemblea Costituente, pag. 4065.

D'altronde non vi erano ragioni perché una tale disposizione non fosse considerata degna di menzione costituzionale, visto che nelle costituzioni di altri paesi, quali l'Olanda e la Repubblica Federale Tedesca, era già stata prevista l'esenzione dal servizio militare per ragioni di coscienza. Il proponente il 20 maggio così si era espresso a difesa del suo emendamento: "Ho (...) presentato a mio nome personale, come vecchio pacifista integrale ed intransigente (...), un emendamento sugli obiettori di coscienza. (...) Obiettare vuol dire compiere un atto meritorio, condannando quello che la guerra ha più di crudele e di orribile; e vuol dire soprattutto negare la guerra. (...) Tuttavia mi limiterò a dirvi che gli obiettori di coscienza non sono degli irregolari, essi non devono confondersi con i disertori, essi chiedono di servire la Patria in umiltà rivendicando il diritto di non tradire i principi spirituali ai quali sono legati, alle loro convinzioni umane. (...) Gli obiettori di coscienza costituiscono la pattuglia avanzata della nuova umanità, che si ostina a credere nella maestà della vita contro tutte le forze che tendono a degradarla". Il relatore della commissione, il democristiano Merlin, motivò la sua opposizione all'emendamento con il fatto che "in Italia non esistono sette le quali abbiano consacrato una speciale attività sull'argomento. Rispettabile è lo scrupolo di coscienza, e già le nostre leggi ne tengono conto per i sacerdoti, ma non bisogna esagerarlo e sancirlo nella Costituzione, per non arrivare a conseguenze assai pericolose". E' probabile che la motivazione che cercava di dimostrare una contrarietà non assoluta al riconoscimento dell'obiezione, legata piuttosto alla constatazione della sua non utilità in quel periodo storico <sup>(6)</sup>, fosse un pretesto per concludere diplomaticamente la questione. Tale considerazione può essere avanzata analizzando quale fu la posizione democristiana al riguardo nei venticinque anni seguenti. In altre parole sembra che il costituente, pur evitando di negare la realtà storica, non si sia nemmeno preoccupato di prevenirla. A favore dell'emendamento Caporali votò anche Paolo Rossi, che nella sua dichiarazione di voto affermò: "Mi pare che l'on. Relatore non abbia capito in pieno l'enorme importanza dell'argomento quando lo ha sottovalutato come una questione che possa interessare soltanto alcune sette ignorate nel nostro paese come quella dei Quaccheri".

Al termine del dibattimento fu approvato il comma proposto da Gasparotto, Laconi, Targetti, Merlin e altri secondo il quale il servizio militare è obbligatorio "nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge". La preoccupazione dei proponenti era quella di evitare che una formulazione troppo rigida dell'obbligatorietà del servizio militare escludesse da una parte alcune forme di volontariato dello stesso e dall'altra il riconoscimento di qualche esenzione. Un'eccezione è ad esempio quella stabilita dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'esercito, n° 3363, che sancisce l'esenzione dal servizio militare per "i chierici ordinati *in sacris* o religiosi che abbiano emesso i voti, i ministri di culto ammessi nello Stato". Un'altra esenzione fu indicata dalla circolare n° 12020/R del Ministero della Difesa del 30 dicembre 1948, che stabilì il rinvio a epoca indeterminata della chiamata alle armi per il "partigiano combattente che, come tale, abbia, entro l'8 maggio 1945, prestato un minimo di sei mesi di servizio nelle formazioni armate partigiane a carattere continuativo o che, indipendentemente dalla durata del servizio, sia rimasto ferito o mutilato in combattimento o in dipendenza dell'attività partigiana svolta". In definitiva la legge prescrisse che fossero esentati gli ex partigiani, le donne, gli inabili e i ministri di culto. La Costituzione dunque non escludeva completamente la possibilità dell'obiezione; sarebbe bastato inserire una quarta categoria di esentati, quella degli obiettori <sup>(7)</sup>.

Nell'ordinamento italiano mancava una regolamentazione degli organi e della procedura che dovevano accertare la vera obiezione. Tale determinazione normativa non avrebbe creato di per sé il diritto di obiettare, ma lo avrebbe presupposto quale diritto naturale, connaturato con le basi dell'ordinamento giuridico democratico. Coloro che erano favorevoli all'obiezione reputavano

<sup>(6)</sup> Cfr. BETTINELLI, *Profili di diritto costituzionale della disciplina legislativa dell'obiezione di coscienza - prime osservazioni sulla L. 15/12/72 n° 772*, in "La giurisprudenza costituzionale", 1972, pag. 2925.

<sup>(7)</sup> Cfr. la tesi di S. POCHETTINO, *La giurisprudenza della Corte Costituzionale su dovere di difesa ed obiezione di coscienza*, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

opportuno che pure in Italia venisse stabilita sull'argomento una regolamentazione procedurale, ma consideravano anche che il semplice difetto di organi speciali, d'altronde non indispensabili, non poteva negare il diritto di non uccidere. "L'incertezza sull'organo e sulla competenza a conoscere tale diritto non può infirmare l'assoluta ed imprescindibile necessità che il diritto stesso, che è assoluto, sia comunque fatto salvo" <sup>(8)</sup>. Pertanto l'inidoneità psichica sarebbe dovuta essere considerata come l'inidoneità fisica, per cui, ad esempio, è esentato chi ha una statura inferiore al metro e mezzo. Come conseguenza si riteneva che nel nostro paese dovesse essere introdotta con una semplice circolare amministrativa la regolamentazione di tale inidoneità e non una legge innovatrice, poiché il diritto di non uccidere sarebbe implicito nella Costituzione e nei principi generali a cui è ispirato l'ordinamento democratico italiano.

Infatti, si sosteneva che il diritto di non uccidere fosse senza dubbio un diritto naturale e non potesse essere revocato in nessun caso. Anche se alcuni regimi pretendono di dare validità prioritaria al comando dell'autorità piuttosto che al diritto naturale, tale pretesa è insostenibile. Neppure le leggi di guerra sono assolute; infatti certi ordini rimangono illeciti anche se emanati in base a norme che si pretendono giuridiche. Così il tribunale internazionale di Norimberga, che giudicò i criminali di guerra tedeschi colpevoli di atrocità, nonostante la difesa eccepisse che essi agirono legittimamente per ordine dell'autorità superiore, respinse questa tesi, affermando che prima di essere militari si è uomini, forniti di coscienza e di personalità tali che certi principi non possono essere rinnegati di fronte a qualsiasi ordine, sia pure di carattere militare. I giudici riconobbero quindi la preminenza della libertà e della coscienza individuali sull'assolutismo della gerarchia militare, la quale può condurre alle più mostruose aberrazioni.

I difensori degli obiettori sostenevano che, al di sopra e anteriormente alle leggi positive, esistono i diritti essenziali e inalienabili che vengono dati dalla natura ancora prima che dallo Stato. Tale concetto è accolto dalla nostra Costituzione, la quale all'art. 2 dichiara: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". I difensori sostenevano che il diritto di non uccidere derivasse dalla natura e che su di esso lo Stato non potesse interferire. Lo Stato può imporre molti comandi al cittadino, anche di essere ucciso per gli interessi della collettività, ma non può obbligarlo a rinnegare la propria coscienza. La nostra repubblica non solo riconosce, ma garantisce i diritti inviolabili, sia individualmente sia nelle formazioni sociali (come appunto l'esercito). L'ordinamento militare non è un mondo a sé, dove sia lecito esercitare ogni e qualsiasi comando. L'art. 52 della Costituzione, affermando che "l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica", allude a quei principi consacrati, fra gli altri, dal già citato art. 2, che a sua volta è ispirato ai principi progressisti espressamente richiamati dall'art. 15 del trattato di pace, che recita: "l'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà d'espressione, di stampa, di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione". Anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite approvò all'unanimità il 10 dicembre 1948 a Parigi la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che all'art. 18 stabilisce: "ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione".

Stabilito che vi è il diritto di non uccidere e che esso esiste nell'ordinamento democratico dello Stato italiano, i difensori affermavano quindi che l'obiezione di coscienza, essendo l'esercizio di un diritto, evidentemente non è un reato. La condotta dell'obiettore nei riguardi dell'autorità militare non può configurarsi come reato di disubbedienza, ai sensi dell'art. 173 del Codice di procedura penale in tempo di pace, poiché può compiere un atto di disubbedienza militare solo chi sia un militare, situazione che non riguarda l'obiettore. Beninteso, l'obiettore non rifiuta ogni e qualsiasi servizio, ma egli non è un militare per ciò che questo termine concerne la "milizia", cioè l'uso delle armi. In sostanza manca la materialità stessa del fatto che si pretende criminoso.

<sup>(8)</sup> B. SEGRE, *Costituisce reato l'obiezione di coscienza?*, in "Il foro penale", n° 2, marzo-aprile 1949.

I difensori sostenevano che del resto mancasse anche il cosiddetto dolo specifico. Esso non dovrebbe sussistere neppure nel militare che, pur sapendo di essere sottoposto alla disciplina e all'uso delle armi, tentasse di sottrarsi alla disciplina stessa, poiché il reato di disubbedienza non ha un dolo specifico. Ma di certo l'obiettore, se si eccettua il maneggio delle armi, non intende sottrarsi a fatiche e incombenze, qualunque esse siano, e quindi considerare reato l'obiezione di coscienza veniva valutato come un eccesso di potere giurisdizionale.

Ritenere, però, il rifiuto del servizio militare solo come l'applicazione del diritto di non uccidere era una schematizzazione troppo semplicistica. Infatti, ci sarebbero voluti ancora molti anni per arrivare all'approvazione di una legge che sancisse il diritto di obiettare, poiché i tribunali militari negarono sempre rilevanza all'obiezione, affermando che il servizio militare è oggetto di un obbligo solennemente stabilito dalla Costituzione<sup>(9)</sup>. In seguito gli avvocati difensori dei vari obiettori, se non riuscirono a giungere a una assoluzione dei loro assistiti con conseguente riconoscimento dell'obiezione, riuscirono comunque a fare assegnar loro pene più lievi attraverso le clausole della non continuazione del reato e, sebbene in rare occasioni, dei particolari motivi morali e sociali<sup>(10)</sup>.

La magistratura militare fu anche chiamata a pronunciarsi sul contrasto fra gli artt. 52 e 19<sup>(11)</sup> della Costituzione e, più in generale, a comporre il rapporto tra il diritto alla libertà di culto del cittadino e il diritto dello Stato di esigere la prestazione del servizio militare. Ma il riferimento all'art. 8<sup>(12)</sup> della Costituzione ricollega l'esenzione alla materia delle intese che possono intercorrere fra confessioni religiose e Stato italiano; l'esenzione si porrebbe quindi sullo stesso piano di quella prevista per i ministri di culto della Chiesa cattolica e non come riconoscimento generale di posizioni soggettive fondate su motivi di coscienza<sup>(13)</sup>.

Fu proprio sui possibili diversi modi di interpretare il rapporto tra i due concetti che si incentrarono i primi tentativi di difesa di quanti si dichiararono in coscienza contrari all'uso delle armi, cercando di rintracciare nel testo costituzionale la legittimità di tale comportamento. Fu in questo periodo che si impostarono i punti fondamentali di un filone interpretativo che venne in seguito recepito dalla Corte. Riprendendo i lavori della costituente, e precisamente il percorso attraverso cui si pervenne alla formulazione del secondo comma dell'art. 52, si pose l'accento sulla funzione che l'autore dell'emendamento attribuì alla legge ordinaria di stabilire i modi e i limiti nei quali è obbligatorio il servizio militare. Si prospettò così una distinzione tra i due doveri, che ne evidenziasse sia l'autonomia l'uno dall'altro sia la differenza dei soggetti destinatari, essendo il primo assoluto e quindi indirizzato a tutti i cittadini e il secondo relativo, gravante sui soggetti che il legislatore avrebbe provveduto a individuare. In questa maniera l'esenzione dal servizio militare non avrebbe comportato l'esenzione dal più generale dovere di difesa. Questo approccio venne ripreso successivamente come l'unico schema interpretativo che avrebbe permesso di comporre il contrasto fra l'esigenza di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dalla Repubblica, e la necessità di esigere i doveri inderogabili, tra i quali quello di difesa<sup>(14)</sup>. Si escluse anche decisamente che il dovere di prestare il servizio militare discendesse come corollario dal sacro dovere di difesa, concependo come perfettamente ammissibile che leggi ordinarie regolassero le

<sup>(9)</sup> Cfr. ad esempio: T.S.M. 25 febbraio 1966, Tondo, in "La giustizia penale", 1967, II, col. 539; T.S.M. 8 marzo 1966, Della Salvia, in "La giustizia penale", 1967, II, col. 534; T.S.M. 24 giugno 1966, Fabbrini, in "La giustizia penale", 1967, II, col. 535; T.S.M. 24 novembre 1970, Polisini, in "La giustizia penale", 1971, II, col. 368.

<sup>(10)</sup> Cfr. T.M.T. Verona 19 ottobre 1951, Valente, in "Le corti di Brescia e Venezia", 1952, p. 800; T.M.T. Milano 27 gennaio 1953, Barbani, in "Il foro italiano", 1953, II, col. 205. In dottrina sono state manifestate opinioni favorevoli: A. PEDIO, *Obiezione di coscienza e motivi di particolare valore morale o sociale*, in "Il foro penale", 1954, p. 32; R. VENDITTI, *I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare*, Giuffrè, Milano 1968, I ed., p. 188.

<sup>(11)</sup> "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".

<sup>(12)</sup> "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

<sup>(13)</sup> Cfr. "La giurisprudenza costituzionale", 1956, pag. 849 ss.

<sup>(14)</sup> Cfr. A. PEDIO, *Osservazioni sull'obiezione di coscienza*, in "Il foro italiano", 1953, pag. 206 ss.

ipotesi di convertibilità della prestazione militare. Furono in realtà tentativi piuttosto isolati in quel momento storico caratterizzato dalla guerra fredda che induceva a guardare con sospetto tutte le manifestazioni in qualche modo critiche verso l'esercito e il sistema difensivo.

La dottrina più ostile all'obiezione di coscienza tentò un collegamento tra l'art. 52 e il principio etico di cui all'art. 54 della Costituzione<sup>(15)</sup>, concernente il dovere di fedeltà alla Repubblica, comprensivo, secondo questa impostazione, del dovere di obbedienza. Né si potevano addurre, per questi autori, il principio di libertà religiosa, tutelato dall'art. 19 della Costituzione, che non si estenderebbe a una materia, quale la prestazione del servizio militare, di innegabile competenza dello Stato, o il principio di libertà di pensiero, che non avrebbe potuto concretarsi nell'acquisizione del diritto a particolari esenzioni di prestazioni costituzionalmente obbligatorie. In questo modo si giunse a sostenere una vera e propria incostituzionalità dell'obiezione di coscienza, che pertanto diventava superabile solo con una riforma di tipo costituzionale. Quest'ultima però, se fosse stata effettuata, sarebbe stata contraria al diritto di egualianza giuridico-sociale dei cittadini e avrebbe aperto la strada a tutte le evasioni, permettendo addirittura la propaganda diretta a sabotare l'organizzazione difensiva dello Stato. L'incostituzionalità venne sostenuta anche sotto un diverso profilo: inquadrato il servizio militare come uno *status* particolare, avente come presupposto il più generale *status* di cittadinanza, si sostenne che quanti avessero rifiutato l'onore militare, avrebbero di conseguenza respinto la loro piena appartenenza alla cittadinanza dello Stato. D'altra parte, sempre a parere di tali autori, l'incostituzionalità di un riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza discenderebbe dall'inattuabilità del volontariato nella prestazione militare. Una diversa interpretazione, si concluse, condurrebbe a ravvisare una contraddizione nella norma, poiché l'obbligatorietà della prestazione militare è stata ribadita dal costituente, ritenendo che solo il servizio militare possa essere idoneo alla difesa della patria. In tal modo il ragionamento si chiudeva in un cerchio di argomentazioni che si rimandano a vicenda.

Le intuizioni che stavano alla base dei primi interventi più aperti e attenti furono riprese in seguito. Si notò che la Costituzione non specifica come debba realizzarsi il dovere di difesa e che in particolare non prevede che la difesa debba essere attuata solo attraverso l'uso delle armi. Inoltre venne evidenziata una differenza tra il dovere di fedeltà alla Repubblica, che opera in ogni ambito del nostro ordinamento, e il dovere di difesa, che è un mezzo estremo di tutela dello Stato. Una diversa interpretazione che avesse posto il servizio militare come unica forma di difesa avrebbe reso superflua la previsione di un dovere costituzionale di difesa. Non solo, ma si evidenziò anche come, mentre il dovere di difesa è perenne, l'obbligo del servizio militare è temporaneo; inoltre il secondo si adempie sotto le armi, inserito in uno speciale rapporto di soggezione tipico delle forze armate, cosa che non avviene per il primo. In tale impostazione si legittimò, accanto alla difesa in armi, una difesa prescindente dal servizio militare e quindi l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza, in quanto questa si concreti in forme di difesa non armata. Compito della legge, quindi, sarebbe stato quello di ridurre l'operatività del servizio militare a favore della prestazione di un servizio civile per quei cittadini che avessero inteso contribuire in modo diverso alla difesa del paese, fatta salva la loro posizione di parità con i militari.

Nei primi anni Sessanta il tema dell'obiezione di coscienza ritornò alla ribalta quando alcune obiezioni eccellenti, come quella del cattolico Gozzini, suscitarono un rinnovato scalpore. Ma la grande differenza sull'argomento fra gli anni Sessanta e il decennio precedente nasce dal maggior peso politico che acquistò l'obiezione di coscienza. Mentre negli anni Cinquanta l'obiezione era un gesto isolato e profetico, nel decennio successivo essa diventò un'azione collettiva e dietro a ogni singolo obiettore c'era un gruppo che si adoperava per pubblicizzare la sua scelta. Fu proprio questo carattere popolare, che acquisì l'obiezione di coscienza, a renderla visibile. Si può affermare che in questo periodo l'opinione pubblica venne a conoscenza del problema dell'obiezione non tanto per

(15) "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".

gli obiettori incarcerati, quanto per le manifestazioni che furono organizzate intorno ai loro casi. Inoltre l'atmosfera politica era profondamente mutata: la guerra fredda stava terminando e l'era di Kennedy e di papa Giovanni XXIII aveva suscitato nuovi ideali. In questo clima più favorevole gli obiettori e gli antimilitaristi in genere tornarono a farsi sentire, anche se bisogna notare che le occasioni in cui si parlava di obiezione erano in genere eventi repressivi, come processi e incarceralzioni. E' però interessante notare che la stampa e l'opinione pubblica non guardavano più agli obiettori con ostilità o diffidenza, ma li consideravano come giovani che pagavano il prezzo delle proprie idee e quindi tributavano loro il dovuto rispetto. Nel giro di pochi anni avvenne da parte della stampa un grande cambiamento nel modo di valutare gli obiettori: prima vi era sconcerto di fronte al gesto individualistico di questi giovani *sui generis*; ora vi era aperta simpatia. I tribunali continuavano a condannare gli obiettori e le porte delle carceri si aprivano ancora per ospitarli, è vero, ma si avvertiva sempre più tutto questo come un'ingiustizia.

La lunga e costante giurisprudenza della massima magistratura militare, che fu chiamata a pronunciarsi con una certa frequenza sui ricorsi proposti dagli obiettori condannati in prima istanza, pose temporaneamente fine alle iniziali oscillazioni interpretative. In una sentenza del 1961 il Tribunale Supremo Militare respinse la tesi della difesa, la quale sosteneva che fra i diritti fondamentali, tutelati dall'art. 2 della Costituzione, fosse compreso quello di non uccidere; la corte impostò la lettura dei diritti in questione in chiave di reciprocità con i doveri inderogabili di solidarietà, fra i quali vennero annoverati il dovere di difesa della Patria e, sullo stesso piano, del servizio militare. Non vi era quindi, per i giudici, una differenza di grado fra i due doveri; anzi si affermò che il servizio militare altro non è che la necessaria preparazione fisica e spirituale alla difesa della patria<sup>(16)</sup>. Venne così riaffermato, capovolgendolo, lo stretto collegamento fra i due doveri, concependo quello militare non come conseguente, ma come fase preparatoria al dovere di difesa. Da questa impostazione discende che la possibilità di sottrarsi all'esercito non è altro che una forma di esenzione da entrambi i doveri; possibilità che sembrò ammessa in linea di principio, ma di cui si constatò la mancanza nell'ordinamento positivo. A questa posizione, che individuò nella sede legislativa il luogo dove il problema avrebbe dovuto trovare soluzione, il Tribunale Supremo Militare rimase sostanzialmente fedele in seguito, pur non mancando di constatare sempre più come fosse proprio l'assenza di un'esplicita previsione legislativa a determinare l'illegittimità del comportamento incriminato. Tanto più che una diversa disciplina legislativa sarebbe stata espressione di una mutata coscienza collettiva, la quale invece continuava a reclamare come un debito di fedeltà verso la patria l'adempimento dell'obbligo del servizio militare da parte del cittadino.

Questo ragionamento fu in seguito addotto soprattutto per respingere le numerose impugnazioni dirette a ottenere una riforma, con il riconoscimento almeno dell'attenuante generica prevista dal primo comma dell'art. 62 del codice penale. Infatti il rifiuto del servizio militare non poteva fondarsi su motivi di particolare valore sociale o morale, poiché per i giudici esso si poneva in contrasto con la moralità e la socialità che permea la coscienza collettiva<sup>(17)</sup>. D'altro canto non si potevano neppure ammettere forme di esercizio del culto che fossero in contrasto con i suddetti motivi. In questa maniera veniva anche disinvoltamente aggirata la problematica del raccordo fra dovere di difesa e libertà religiosa.

Quindi, secondo i giudici, il dovere di difesa si concretizzava soltanto nelle forze armate<sup>(18)</sup>. L'esercito, però, è destinatario di compiti di difesa della patria che non solo sono diretti a garantire la sovranità dello Stato a un livello internazionale, ma che prevedono anche alcune modalità di attuazione diverse, attraverso una solidale assistenza in caso di calamità che mettono in pericolo

---

<sup>(16)</sup> Cfr. "La giustizia penale", 1961, p. 504 ss.

<sup>(17)</sup> Cfr. ad esempio: T.S.M. 27 febbraio 1970, Porcelli, in "La giustizia penale", 1971, II, col. 363; T.S.M. 11 dicembre 1970, Spaccasassi, in "La giustizia penale", 1971, II, col. 365; T.S.M. 17 marzo 1972, Amprino, in "La giustizia penale", 1973, II, col. 356; T.S.M. 30 maggio 1972, Trevisan, in "La giustizia penale", 1973, II, col. 363.

<sup>(18)</sup> Cfr. "La giustizia penale", 1960, pag. 653.

l'ordinato vivere sociale e che con il maneggio delle armi nulla hanno a che fare (<sup>19</sup>).

Alcuni giuristi reputavano che esimere dal servizio militare gli obiettori fosse una soluzione senz'altro da rigettare perché, a parte ogni altra possibile considerazione, risultava contrastante con il principio di egualanza. Essi proponevano contemporaneamente di adibirli a servizi militari non combattenti, ma a condizione che venisse accertato in modo rigoroso, desumendola dall'insieme della personalità dell'obiettore, la fondatezza dei suoi motivi morali, e non solo religiosi e, inoltre, che l'esentato venisse destinato non già a uffici sedentari, bensì a compiti che richiedessero rischio e sacrificio, sia in pace sia in guerra (<sup>20</sup>). In effetti una circolare del Ministero della Difesa del 1961 consentiva che chi mostrasse scrupoli morali fosse destinato ai servizi nei vigili del fuoco.

Alla fine del 1967 furono resi noti i dati ufficiali sugli obiettori imprigionati, che però sono di difficile verifica e senz'altro calcolati per difetto perché non tengono conto dei casi di obiezione di coscienza al di fuori di una dichiarazione esplicita di non collaborazione con le forze armate. La progressione resa pubblica era la seguente:

1961	4
1962	11
1963	14
1965	24
1966	41
1967 (fino a novembre)	36

Alla data del mese di novembre del 1967 si trovavano in prigione settantasette obiettori, mentre complessivamente dal dopoguerra ne erano stati condannati, ufficialmente, duecentonove. Il costante aumento del numero di obiettori condannati, più che a un allargamento della coscienza antimilitarista nel nostro paese, è probabilmente da collegarsi alla crescita quantitativa dei testimoni di Geova. In sostanza essi, anche se non avevano intenzione di creare un caso politico del loro rifiuto di svolgere il servizio militare, di fatto lo suscitarono ugualmente con l'alto numero dei loro obiettori, che rese più visibile il problema.

Spesso furono proposte eccezioni costituzionali davanti ai giudici militari. Oltre alla Corte costituzionale, anche il giudice ordinario avrebbe potuto intervenire, interpretando le norme contenute nel codice militare in modo più rispettoso dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione. Se tale compito di controllo di costituzionalità esercitato dai giudici comuni in generale non venne effettuato, esso in particolare non si realizzò a proposito della magistratura militare, la quale dichiarò sistematicamente infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate. Pertanto il Tribunale Supremo Militare si configurò come la più alta istanza di una giurisdizione speciale, impermeabile alle sollecitazioni esterne, la cui sopravvivenza alla Costituzione repubblicana sollevò tante critiche, soprattutto con riguardo all'impossibilità di ricorrere in cassazione, mentre questa possibilità è tassativamente prevista dall'art. 111 (<sup>21</sup>) della Costituzione (<sup>22</sup>). Invece il tribunale supremo ritenne che l'assenza nel nostro ordinamento di una norma che discriminò colui che rifiuta i doveri propri del suo stato militare fosse in armonia con il principio dell'obbligatorietà del servizio

(<sup>19</sup>) Cfr. "La giustizia penale", 1967, pag. 535.

(<sup>20</sup>) Cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo secondo, CEDAM, Padova 1969, pag. 1036.

(<sup>21</sup>) "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

(<sup>22</sup>) Cfr. Conso, *Verso un'illimitata sopravvivenza delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione? Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n° 41 del 15.6.60*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1960, pag. 981. Il sistema giurisdizionale militare venne riformato nel 1981, per evitare un referendum abrogativo, introducendo una seconda istanza ed attribuendo alla cassazione la competenza di decidere sulla legittimità in terzo grado.

militare fissato dall'art. 52 della Costituzione (<sup>23</sup>).

La strada per un intervento della Corte Costituzionale fu preparata dal divario tra la rigidità interpretativa della giurisprudenza e la mutata coscienza sociale, provocata da casi sempre più numerosi di obiezione che coinvolsero in modo crescente anche la parte più sensibile del mondo cattolico. L'occasione che permise alla Corte di intervenire nel vivo dell'argomento fu un giudizio sulla questione riguardante l'obbligo del servizio militare anche per chi abbia perduto la cittadinanza italiana per sua volontà (<sup>24</sup>). In questa sentenza i giudici costituzionali operarono un'esegesi della norma che recuperò l'analisi interpretativa più aperta alla possibilità di un riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza. Infatti fu stabilito che il sacro dovere di difesa della patria trascende e supera il dovere del servizio militare, nel quale il primo non si esaurisce; venne quindi affermata un'autonomia istituzionale dei due doveri, per cui il servizio militare può configurarsi come profilo strumentale rispetto al dovere di difesa. Anzi la qualifica di sacralità comporta che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della patria rappresenta un dovere posto al di sopra di tutti gli altri e che, contrariamente a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 52 della Costituzione per quanto riguarda il servizio militare, nessuna legge può abolire.

Ma l'occasione nella quale la Corte Costituzionale poté esprimersi in maniera più diretta sulla questione dell'obiezione di coscienza si verificò nel 1970. Il giudice istruttore del tribunale di Rovigo contestò la pubblicazione sul settimanale diocesano di un articolo nel quale erano contenute frasi di apprezzamento della condotta degli obiettori di coscienza e l'auspicio che in futuro si potesse fare a meno del servizio militare (<sup>25</sup>). La Corte, esprimendosi sul presunto contrasto fra la legge ordinaria e l'art. 21 della Costituzione (<sup>26</sup>), dichiarò non sussistente il contrasto ipotizzato, distinguendo tra la critica alla legge, anche consistente nella propaganda per il suo aggiornamento, e la pubblica apologia diretta a provocare la violazione della legge penale. Al riguardo ricordiamo che in quegli anni la critica all'ordinamento giuridico che non ammetteva l'obiezione di coscienza si sviluppò anche in sedi autorevoli, sia con le proposte di riforma presentate in Parlamento sia con alcuni lavori dei maggiori autori giuridici. Inoltre dobbiamo considerare il mutato clima sociale e politico di quel periodo che raggiunse, seppur con difficoltà e resistenze, anche gli apparati militari.

E' necessario però anche notare che la maggior apertura delle gerarchie militari nei riguardi dell'obiezione, verificatasi sul finire degli anni '60, aveva in sé, contrariamente a quanto potrebbe a prima vista apparire, connotazioni reazionarie. Infatti per le autorità militari la perdita di un numero limitato di giovani fra le truppe era un fatto ininfluente e la forza dell'esercito non sarebbe stata intaccata dalla mancanza di qualche recluta. Al contrario era molto più fastidioso avere all'interno delle strutture militari alcuni elementi che diffondevano le loro concezioni antimilitariste. Molti generali hanno sempre sognato un esercito formato da un numero ristretto di soldati ben equipaggiati, addestrati alla perfezione, convinti del loro compito e in grado di intervenire con rapidità in qualsiasi situazione. Tale visione moderna ed efficientista delle forze armate si scontra evidentemente con la gestione elefantica e burocratizzata di truppe di leva svogliate, male addestrate, scarsamente equipaggiate e con capacità di movimento notevolmente ridotte. Pertanto la maggior condiscendenza verso l'obiezione dimostrò una più marcata separazione fra la realtà sociale e il mondo militare, che non veniva scalfito dagli stimoli progressisti provenienti dalla società civile. La casta militare, già da sempre autonoma rispetto al mondo esterno, con proprie leggi, regole e tribunali, tentò quindi di delimitare ancora di più il proprio terreno.

Anche sotto l'aspetto legislativo la questione legata al riconoscimento dell'obiezione di coscienza mutò dopo le contestazioni del 1968, quando le gerarchie militari si mostraron meno

(<sup>23</sup>) Cfr. "La giustizia penale", 1971, pag. 367.

(<sup>24</sup>) Cfr. "La giurisprudenza costituzionale", 1967, pag. 142.

(<sup>25</sup>) Cfr. "La giurisprudenza costituzionale", 1969, pag. 215.

(<sup>26</sup>) "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. (...)"

intransigenti nei confronti di una regolamentazione dell'obiezione. Non si ebbe di certo una migliore valutazione del rifiuto del servizio militare, ma ci si rese conto che una legge avrebbe evitato che diversi giovani politicizzati si fossero ritrovati nelle file dell'esercito o che, con i loro soggiorni nelle carceri militari, avessero attirato l'attenzione dell'opinione pubblica sull'argomento. Insomma, per i militari iniziava a non diventare sgradita una legge, magari punitiva e restrittiva, che li sbarazzasse di qualche testa calda.

Obiezione di coscienza e servizio civile non sono sinonimi; infatti si *fa* il servizio civile, ma si è obiettori. Dunque, senza addentrarci in speculazioni ideologiche o anche solo lessicali, possiamo affermare che il rifiuto di un sistema che impone una scelta armata e militarizzata è il momento dell'obiezione, che poi, grazie alla normativa approvata, si esplica attraverso il servizio civile. In altri termini, l'obiezione è la volontà politica o religiosa di opporsi a un fatto ritenuto ingiusto; il servizio civile è l'alternativa offerta dallo Stato.

La legge 772, pur con i suoi innegabili benefici, tolse tensione alla scelta di rifiutare l'esercito. Infatti se negli anni seguenti i giovani furono facilitati nella loro decisione e poterono optare di svolgere il servizio militare o quello civile come se scegliersero di andare al mare o in montagna, il rischio è che non tutti si siano resi conto che dietro a queste due scelte esistono impostazioni di vita diametralmente opposte. E' il pericolo che denunciava Pietro Pinna, quando su Azione Nonviolenta scriveva:

L'accettazione del servizio civile si risolve in una compromissione di principio e di fatto. Di principio, perché si viene a fornire un avallo di legittimità al diritto (potere usurpato) che si arroga lo Stato alla coscrizione forzata; di fatto, in quanto attraverso il meccanismo della legge esso ha sempre nelle sue mani l'assoluta possibilità di contenere il rifiuto del servizio militare in limiti tollerabili (...) col vantaggio sussidiario che, una volta elargita ed accettata l'alternativa del servizio civile, lo Stato può continuare con una parvenza di buona ragione la mistificazione secondo cui coloro i quali prestano 'servizio in armi alla Patria' lo stanno facendo per libera elezione. (...) Qualunque servizio civile non potrà mai colmare questa perdita, compensare questo vuoto di contestazione diretta la quale è invece la ragione fondamentale, costitutiva, dell'obiezione, massima spina per il militarismo dello Stato e pietra d'inciampo, grido di contraddizione per tutti coloro - partiti di sinistra in linea - che con buona coscienza vi consentono (e che con soddisfatta coscienza hanno appunto accolto l'idea di regolare l'obiezione) d'accordo col potere di tarparla.

Dopo il 15 dicembre 1972 i nonviolentisti hanno comunque potuto agire dentro la legge, anziché contro di essa. Ciò è senz'altro un fatto positivo, poiché gli obiettori sono cittadini che cercano di modificare la normativa ritenuta inadeguata. La 772 ha isolato le punte più estremistiche dell'antimilitarismo, come gli anarchici, e pertanto dopo la promulgazione della legge chi continuò a obiettare si oppose non solo all'istituzione, ma anche a coloro che, pur non essendo pienamente soddisfatti della legge, si accontentavano di essa.

Dalla promulgazione della legge n° 772 il numero di giovani che presentarono domanda di obiezione fu in costante aumento, come si può rilevare dalla seguente tabella (<sup>27</sup>):

1973.....	143
1974.....	219
1975.....	238
1976.....	628
1977.....	780
1978.....	1.934
1979.....	2.000
1980.....	4.000

---

(<sup>27</sup>) I dati sono tratti per gli anni fino al 1978 da "Rivista Militare", maggio-giugno 1980; per gli anni successivi da "Sistema informativo a schede", n° 9, dicembre 1992.

1981.....	7.000
1982.....	6.971
1983.....	7.557
1984.....	9.093
1985.....	7.430
1986.....	4.282
1987.....	4.986
1988.....	5.697
1989.....	13.746
1990.....	16.767
1991.....	18.254

In totale in questi anni superarono il numero di settantamila i giovani che svolsero il servizio civile e furono quasi millecinquecento gli enti convenzionati che li impiegarono.

Mentre negli anni Cinquanta la storia dell'obiezione fu limitata a pochi casi isolati e profetici e negli anni Sessanta diventò lotta organizzata di un intero movimento, per gli anni che seguirono il 1972 essa si esaurì quasi del tutto in contenziosi con il Ministero della Difesa e nelle vicende parlamentari volte a ottenere una riforma della legge n° 772. Dopo le esperienze iniziali della Lega Obiettori di Coscienza (L.O.C.), che coordinò il movimento degli obiettori e che in ogni caso impostò una gestione politica del servizio civile, le lotte attuate dagli antimilitaristi sull'argomento furono quasi esclusivamente volte o al miglior funzionamento della legge esistente o alla sollecitazione di una sua riforma.

Il fine ultimo dell'obiettore non è quello di evitare di partecipare personalmente alla guerra, ma quello di far cessare tutte le guerre. L'obiezione di coscienza non deve quindi essere finalizzata alla salvaguardia della propria integrità intellettuale, filosofica o religiosa, poiché ciò ne rappresenta soltanto un momento. Così come deve essere fase intermedia, e non scopo, il riconoscimento della propria opzione di coscienza. In altre parole l'obiezione non deve servire per affermare il diritto soggettivo di chi obietta, ma il diritto che l'azione cui si obietta andrebbe a violare. In pratica: chi obietta e si rifiuta di sparare non lo deve fare tanto per affermare il proprio diritto a non sparare, anche se ciò è fondamentale, quanto il diritto di vivere di colui contro il quale avrebbe dovuto sparare.

Riassumendo, benché diverse manifestazioni di antimilitarismo, di pacifismo e anche di obiezione di coscienza si siano verificate nella storia italiana prima della seconda guerra mondiale, il gesto di Pietro Pinna non trovò in esse radici culturali o politiche. La sua obiezione fu l'atto spontaneo di un giovane che non voleva accettare di essere inserito nella struttura militare. La sua azione acquistò in seguito una forte valenza politica, ma nel momento in cui egli rifiutò di continuare il servizio militare si trattò di una ribellione personale. Pinna non aveva appoggi politici, né si curò di procurarseli prima di obiettare. La sua fu un'azione profetica, nata improvvisamente nella realtà sociale italiana, e fu anche una scelta geniale, poiché mise in moto un fermento che non si sarebbe più assopito.

Come abbiamo già rilevato, esiste una grande differenza fra le lotte per il diritto di obiettare attuate negli anni '50 e quelle dei decenni successivi. I pochi emulatori di Pinna furono testimoni coraggiosi, ma isolati. Negli anni Sessanta, invece, si trattò di una lotta di gruppo. I nonviolent, con il forte appoggio del Partito Radicale, si organizzarono e trasformarono il gesto prima profetico in un'azione politica. L'opinione pubblica veniva a conoscenza del problema non tanto per gli obiettori che venivano incarcerati, ma per il rumore che veniva organizzato intorno ai loro casi. Dopo la promulgazione della legge le lotte degli obiettori si ridussero a contenziosi con il Ministero della Difesa per una migliore attuazione della legge e alla battaglia parlamentare per la riforma della stessa.

Le lotte a favore dell'obiezione non furono distribuite omogeneamente su tutto il territorio italiano, ma si concentrarono nella zona rappresentata dall'asse Perugia-Firenze. Solo in un periodo

seguente, intorno alla seconda metà degli anni Sessanta, sorse un altro polo nella città di Torino. Non esiste corrispondenza fra le dimensioni dei centri abitati e il numero degli obiettori da loro provenienti. Talune delle più popolose città non hanno fornito neppure un obiettore, mentre piccoli comuni hanno visto nascere gruppi radicali di opposizione alla guerra. Ciò può essere spiegato con il fenomeno dell'emulazione, per cui un giovane era portato a seguire nel suo gesto di disobbedienza civile l'amico più vecchio, con il quale aveva condiviso gli ideali di militanza politica e che lo aveva preceduto in tribunale e in carcere. In generale, però, prima del 1972 l'obiezione di coscienza è stata soprattutto un fenomeno individuale, anche per le pesanti conseguenze giuridiche che comportava e che potevano scoraggiare i meno decisi.

Dal punto di vista della composizione sociale, i giovani che obiettavano avevano un titolo di studio medio-superiore e provenivano da una classe di piccola borghesia.

Cercando le motivazioni che li spingevano all'obiezione, il motivo più ricorrente fu quello religioso. Pure negli obiettori politici i motivi religiosi furono quasi sempre presenti, anche se svincolati da una chiesa costituita. Soltanto gli anarchici si basavano su motivazioni esclusivamente materialistiche. Un discorso a parte meritano i testimoni di Geova. I primi obiettori per cause religiose furono i pentecostali; non risultano casi di obiettori ebrei. I cattolici arrivarono solo negli anni '60, ma divennero via via sempre più numerosi. Ciò dipese dal fatto che la gerarchia cattolica preconciliare si oppose decisamente alla possibilità di riconoscere il diritto di obiettare e tanto più di accettare, per la scelta dell'obiezione, motivazioni nate dalla fede cattolica. Dopo il Concilio le posizioni divennero più aperte e sorsero persino gruppi di preti che lottarono a fianco degli obiettori, anche se all'interno della Chiesa restavano ampie fasce che continuavano a rifarsi a concetti meno sensibili al problema. A livello ufficiale vennero comunque redatti documenti che prendevano chiaramente le parti degli obiettori.

La forza politica che più strenuamente lottò per il diritto di obiettare furono i radicali. I comunisti si opposero alle scelte degli obiettori fino agli anni Sessanta, quando iniziarono a guardarli con maggiore simpatia; non ebbero, però, una chiara e univoca visione del fenomeno, a causa dell'impostazione che li portava a prediligere un esercito di popolo quale baluardo per la difesa della democrazia. Maggior aiuto gli obiettori ebbero dai socialisti, che erano l'unica forza politica che aveva una tradizione storica di opposizione alla guerra o, per lo meno, di non appoggio a essa. All'interno di quasi tutti gli altri partiti la questione segnò una differenza generazionale, in quanto spesso, nonostante le decisioni contro l'obiezione assunte dai dirigenti, le forze giovanili mostravano aperte simpatie verso il fenomeno. E' il caso della Democrazia Cristiana e del Partito Repubblicano Italiano.

Senza ombra di dubbio i giovani che hanno sopportato il carcere per obiettare, coloro che hanno lottato opponendosi alla struttura militare e tutti quelli che hanno rifiutato di entrare a far parte dell'esercito hanno costruito una piccola parte della storia italiana del dopoguerra e contemporaneamente hanno contribuito a rendere più vicina la meta, impegnativa e affascinante, di "far uscire la guerra dalla storia".

Sergio Albesano